

A.T.O./A.R.O. VIBO VALENTIA

Regolamento

di funzionamento della Comunità d'Ambito

di Vibo Valentia

Art. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 4 comma 6 della L.R. 14/2014, disciplina le modalità di funzionamento della Comunità d'ambito di Vibo Valentia (da qui in avanti, Comunità) per l'esercizio delle attività assegnate dal quadro normativo di riferimento e dalla Convenzione, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative.

Art. 2 - COMPOSIZIONE DELLA COMUNITÀ

1. La Comunità è composta dai Sindaci dei comuni appartenenti all'ATO o loro delegati.
2. Le Unioni dei Comuni che esercitano le funzioni fondamentali di cui al comma 27, lett. f) dell'art. 14 D.L. 31 maggio 2010 n. 78, sono unitariamente rappresentati nella Comunità d'Ambito, secondo le modalità previste dai rispettivi atti associativi, ad eccezione delle sedute per l'elezione del Presidente e dei due vicepresidenti, al fine di garantire rappresentatività ai singoli comuni nell'elezione degli incarichi di vertice dell'ente di governo d'ambito.
3. Ai sensi della L.R. 14/2014 e secondo le modalità di cui agli articoli che seguono, al suo interno vengono individuati:
 - il Presidente;
 - due vicepresidenti.
4. Per le elezioni del Presidente e dei due vicepresidenti ciascun Sindaco esprime un numero di voti proporzionale al numero di abitanti del proprio Comune. Per ciascuna carica, risulta eletto il Sindaco che riceve il maggior numero di voti.
5. Il Presidente e i vicepresidenti sono eletti per 4 anni ed alla scadenza sono rieleggibili; decadono automaticamente dalla carica in caso di cessazione a qualsiasi titolo del mandato amministrativo presso il proprio Comune.
6. In caso di impedimento temporaneo o assenza, le funzioni di Presidente sono svolte da uno dei due vicepresidenti, con precedenza al membro più anziano.
7. Il Segretario della Comunità è il Segretario del Comune in cui la stessa ha sede.
8. La Comunità per l'attuazione dei compiti ad essa attribuiti opera, nel rispetto di quanto prescritto dalla L.R. 14/2014 nonché dalla convenzione costitutiva della Comunità d'ambito.

Art. 3 - COMUNITÀ IN SEDUTA RISTRETTA

1. La Comunità, qualora le decisioni riguardino esclusivamente i singoli ARO di cui all'art. 1, comma 2, lett c) della L.R. 14/2014, si riunisce in seduta ristretta, con la partecipazione dei Sindaci dei Comuni ricadenti all'interno del corrispondente territorio, o loro delegati. Tali sedute sono convocate e presiedute dal Presidente della Comunità, che può delegare detta competenza, in forma scritta per ciascuna convocazione, al Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti dell'ARO. Il funzionamento dell'assemblea ristretta è disciplinato dalle medesime norme che regolano il funzionamento delle ordinarie sedute plenarie.
2. Nelle assemblee ristrette, il Presidente della Comunità ha diritto di voto solo nelle riunioni riguardanti l'ARO nella quale ricade il comune di cui è sindaco.

Art. 4 CONVOCAZIONE DELLA COMUNITÀ

1. Il Presidente convoca la Comunità in seduta ordinaria, straordinaria o d'urgenza e predispose il relativo ordine del giorno
2. Alla convocazione della Comunità si provvede mediante avviso indicante la data della prima e della seconda convocazione, il luogo della riunione, l'ora di ritrovo e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno, cui è allegata, ove possibile, la documentazione essenziale ai fini della discussione. L'avviso di convocazione viene recapitato mediante posta elettronica certificata (PEC) o con altro mezzo idoneo a comprovare l'avvenuto ricevimento da parte dei destinatari, almeno cinque giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta.

3. Nei cinque giorni lavorativi precedenti la riunione, gli atti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno sono comunque consultabili presso la sede dell'Ufficio Comune. La presente disposizione non si applica nei casi di cui al successivo comma 4.
4. Il Presidente nei casi d'urgenza, legati all'organizzazione e gestione del servizio, convoca immediatamente la Comunità, che deve riunirsi, con preavviso di almeno ventiquattro ore, entro i successivi 5 giorni.
5. Il Presidente, su richiesta scritta recante gli argomenti da inserire all'ordine del giorno sottoscritta da almeno un terzo dei componenti della Comunità d'Ambito, convoca, mediante avviso comunicato entro e non oltre i dieci giorni successivi alla data di ricezione della richiesta, la Comunità che si riunisce in seduta straordinaria entro i successivi 15 giorni.
6. La convocazione in seduta straordinaria è inoltrata dall'Ufficio Comune della Comunità con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo.
7. Il Sindaco di ciascun Comune ricadente nell'ATO, ovvero nell'ARO, in riferimento al quale è convocata l'assemblea ristretta, può richiedere al Presidente l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno. Il Presidente laddove non inserisca l'argomento nell'ordine del giorno della prima seduta successiva alla richiesta, ne dà notizia in tale sede alla Comunità.
8. Le integrazioni, cancellazioni e/o comunque qualsiasi modifica dell'ordine del giorno sono inefficaci se non approvate dalla Comunità all'unanimità.

Art. 5 - COSTITUZIONE DELLE ADUNANZE E DELIBERAZIONI DELLA COMUNITÀ

1. *L'adunanza è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei componenti, rappresentanti la maggioranza degli abitanti dell'ATO, ed in seconda convocazione con la presenza di un terzo dei componenti, rappresentanti un terzo degli abitanti dell'ATO.*
2. Ciascun sindaco esprime un numero di voti proporzionato al numero di abitanti del Comune rappresentato, risultante dall'ultimo censimento. Il Sindaco, o suo delegato, rappresentante dell'Unione dei Comuni esprime un numero di voti proporzionato al numero complessivo di abitanti dei Comuni rappresentati.
3. La Comunità in occasione della prima seduta di ogni anno ratifica il prospetto degli abitanti dei Comuni dell'ATO, aggiornato a cura dell'Ufficio Comune sulla base dell'ultima rilevazione ISTAT disponibile.
4. *Le decisioni sono deliberate e validamente assunte con la metà più uno dei partecipanti alla seduta.*
5. La votazione è assunta in forma palese, salvo diversa disposizione del Presidente della Comunità.
6. Il Presidente verifica la possibilità di partecipazione a distanza di uno o più Sindaci alla seduta mediante teleconferenza. In tal caso, devono essere assicurate:
 - la possibilità per ciascuno dei componenti di intervenire ed esprimere oralmente il proprio avviso;
 - la contestualità dell'esame e della deliberazione.
10. Le deliberazioni della Comunità, redatte dal Segretario, sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario medesimo.
11. Le deliberazioni adottate dalla Comunità sono pubblicate nell'albo pretorio di tutti i Comuni convenzionati secondo le modalità stabilite dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Art. 6 - SEGRETARIO DELLA COMUNITÀ

1. Il Segretario della Comunità, individuato ai sensi della Convenzione di costituzione della stessa, in occasione delle adunanze:
 - accerta la legittimazione dei presenti a partecipare alla seduta;
 - verifica la regolare costituzione dell'assemblea;
 - coadiuva il Presidente nello svolgimento delle operazioni di voto;

- redige il verbale delle sedute;
- cura la trasmissione delle deliberazioni adottate dalla Comunità agli enti convenzionati, anche avvalendosi dell'Ufficio Comune.

Art. 7 - VERBALE DELLA SEDUTA

1. Il verbale deve contenere l'indicazione: del nominativo dei presenti, degli argomenti posti all'ordine del giorno e, per ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta, della discussione e le relative conclusioni, nonché lo svolgimento delle operazioni di voto e l'esito di queste ultime.
2. I partecipanti alla seduta possono fare inserire dichiarazioni a verbale nel corso della riunione.
3. I verbali delle adunanze della Comunità, sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, sono raccolti e conservati dall'Ufficio Comune.

Art. 8 - APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. *L'approvazione del presente Regolamento e delle successive modifiche è deliberata da almeno due terzi dei componenti rappresentanti la maggioranza degli abitanti dell'ATO, che esprima un numero di voti, che rappresenti la maggioranza degli abitanti dell'ATO.*

Art. 9 - NORMA FINALE DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio, in quanto applicabili, alle previsioni della Convenzione e delle vigenti norme statali e regionali.